



libera
associazione
artigiani

A tutte le Aziende

Oggetto: CONGEDO DI PATERNITA'

Con la presente si comunica che alla luce della pubblicazione del Decreto 22 dicembre 2012, l'INPS, con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito al campo di applicazione del nuovo congedo di paternità. Innanzitutto, il congedo obbligatorio (un giorno) ed il congedo facoltativo (due giorni, anche continuativi, alternativi al congedo di maternità della madre) spettano:

- **Ai padri**, lavoratori dipendenti del settore privato, **entro e non oltre il quinto mese di vita** del bambino;
- In relazione agli eventi **parto, adozioni e affidamenti** avvenuti **dal 1° gennaio 2013**.

Si precisa che in caso di:

- **parto prematuro** il termine ultimo di fruizione del congedo rimane il quinto mese di vita del figlio;
- **parto plurimo** i giorni di congedo rimangono comunque complessivamente 3, e non vengono moltiplicati per il numero dei figli.

In caso di adozione o affidamento, il termine del quinto mese decorre:

- dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale;
- dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Il congedo obbligatorio, essendo un **diritto autonomo**, è **aggiuntivo e indipendente** dal diritto della madre al congedo di maternità, pertanto spetta anche se la madre è disoccupata/ non occupata; mentre la fruizione del congedo facoltativo, da parte del padre lavoratore dipendente, è subordinata alla **rinuncia della madre lavoratrice** di fruire di altrettanti (uno o due) giorni del proprio congedo di maternità.

Per poterne usufruire il padre lavoratore deve **comunicare in forma scritta** al proprio datore di lavoro le date in cui intende astenersi, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, e, se richiesti in occasione della nascita, sulla base della data presunta del parto. Alla richiesta di **congedo facoltativo**, il padre lavoratore deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalenti a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'**indennità giornaliera a carico dell'INPS**, pari al **100%** della retribuzione media globale giornaliera, che gli sarà anticipata dal datore di lavoro.

Si chiede pertanto alle aziende clienti di comunicare al personale dell'ufficio paghe il verificarsi dell'evento in capo ai loro dipendenti.

Crema, 25.03.2013

Ufficio paghe

Protocollo n. 22